SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1954

(8ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario » **(84-B)** (*Di iniziativa del senatore Romano Antonio*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 65, 66
ROMANO 66

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: *Agostino, Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Trigona della Floresta, Zelioli Lanzini e Zoli.*

SPALLINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario » (84-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Romano Antonio: « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario ». Questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 dicembre 1953, è stato modificato dalla Commissione competente della Camera dei deputati ed ora torna nuovamente al nostro esame. Consta di un articolo unico.

Do anzitutto lettura del testo approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 dicembre scorso:

« Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, hanno esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331, a quella di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Presidente della Corte di appello competente ».

Do ora lettura del testo così come è stato modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente ».

Dichiaro aperta la discussione.

ROMANO. Il disegno di legge da me proposto e già approvato dalla nostra Commissione si riallaccia a due leggi precedenti: alla legge 3 giugno 1949, n. 331, con la quale gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore della citata legge le funzioni di ufficiale giudiziario, potevano essere nominati commessi su parere favorevole dell'Autorità giudiziaria presso i quali prestavano servizio, ed alla legge 18 ottobre 1951 che confermava gli ex commessi quali aiutanti ufficiali giudiziari esonerandoli dal concorso e dal possesso del prescritto titolo di studio, non prendendo però in considerazione gli ex commessi che continuavano ad esercitare le funzioni da vari anni pur non essendo più aiutanti ufficiali giudiziari per la mancanza dell'ufficiale giudiziario. Il disegno di legge in esame colma la lacuna. Il testo da noi approvato è stato modificato in meglio dalla Camera che ha inserito nel provvedimento anche gli uscieri di conciliazione che avevano svolto mansioni di ufficiale giudiziario, ma che non erano commessi. Inoltre il nuovo testo modificato tiene conto delle possibilità dell'organico entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Ritengo che il testo così modificato possa essere da noi approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari